

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICENZA E IL COMUNE DIPER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DI VIA
GOGNA - MANTOVANI - VIGOLO.**

L'anno....., addì..... del mese di in Vicenza e nella Residenza Municipale.

Tra:

- il sig., nato a(....) il....., domiciliato per la carica a Vicenza presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Vicenza, (codice fiscale e partita IVA 00516890241) nella qualità di Dirigente del Settore, a quanto qui di seguito autorizzato da.....

E

- il sig., nato ail, domiciliato per la carica apresso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di(codice fiscale), nella sua qualità di, a quanto qui di seguito autorizzato con deliberazione del

Premesso che:

Ai fini della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo la legge regionale 28.12.1993, n. 60, recependo la legge nazionale 14.08.1991, n. 281, pone a carico dei Comuni l'onere di provvedere al ricovero dei cani abbandonati e comunque rinvenuti nel territorio comunale, al mantenimento ed alla cura della salute dei cani ospiti fino alla riconsegna al proprietario o all'affidamento ad un nuovo proprietario;

al fine di prevenire e risolvere il tema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata legge, il comune di Vicenza intende avvalersi del rifugio del cane, sito in zona Gogna, vie Mantovani/Vigolo, di proprietà del Comune, dotato di 200 posti e con annesso un canile sanitario con una decina di posti;

l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

le parti, come sopra costituite, hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Vicenza quale Ente capofila;

Il Comune di Vicenza in qualità di Ente capofila, gestirà l'affidamento del servizio di gestione del rifugio del cane;

Ritenuto di avvalersi ulteriormente dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi predette;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – la presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione in maniera coordinata alle previsioni contenute nella legge 14.8.1991, n. 281 e nella legge regionale 28.12.1993, n. 60, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di cui alle leggi medesime ed in particolare, per la gestione del servizio di ricovero cani abbandonati, mediante idonea struttura.

Oggetto della presente convenzione è, pertanto, l'utilizzo, con i conseguenti oneri, in forma associata del Rifugio del cane sito a Vicenza, in zona Gogna, vie Mantovani/Vigolo, di proprietà del comune di Vicenza.

Tenuto conto delle prevedibili esigenze degli enti associati e, nel contempo, al fine di evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere finanziario, si stabilisce in n. 200 il numero massimo di cani accoglibili.

Ciascun comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Art. 3 – Gli Enti aderenti alla presente convenzione designano quale Ente capofila il Comune di Vicenza.

Art. 4 – Il Comune di Vicenza, in qualità di Ente capofila e proprietario del Rifugio comunale, è individuato quale soggetto incaricato dell'espletamento della gara e conseguente stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione del rifugio del cane. A tale riguardo, si avvale di tutti i poteri e le prerogative dalla legge riservati all'Ente appaltante e provvede ad ogni onere ed incombenza relativa.

Art. 5 – le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione consistono in:

- custodia, alimentazione, pulizia, cura della salute dei cani catturati sul territorio dei Comuni partecipanti e trasferiti, dopo il periodo di osservazione stabilito dal Servizio Veterinario dell'Ulss 8 "Berica", dal canile sanitario dell'ULSS medesima annesso al Rifugio, di proprietà di quest'ultimo e come tale non rientrante nella presente convenzione;
- eventuale cessione gratuita dei cani in adozione ai privati;
- raccolta e smaltimento delle carcasse degli animali morti all'interno della struttura, nel rispetto delle leggi in vigore.

Art. 6 - Ciascun comune si impegna a corrispondere al soggetto aggiudicatario dell'appalto di gestione i seguenti contributi secondo le modalità che saranno definite in accordo con l'appaltatore stesso:

- A) Quota fissa: da versare entro il 1° quadrimestre dell'anno pari a € 0,33/abitante/anno (IVA esclusa);
- B) Spese variabili: da versare ogni quadrimestre, pari ad € 1,50/cane/giorno (IVA esclusa e fatto salvo il ribasso d'asta) relativamente ai cani effettivamente ospitati per conto di ciascun comune, in base ai rapporti di custodia trasmessi dal soggetto a cui è stato aggiudicato l'appalto;
- C) Quota di manutenzione del canile (€ 15.000,00 annui + IVA, suddivisi in base al numero complessivo di abitanti dei comuni che aderiscono alla convenzione);

D) Eventuale conguaglio sul totale dell'importo di aggiudicazione diminuito dello sconto applicato dal soggetto aggiudicatario qualora non si raggiunga l'importo di aggiudicazione dell'appalto, da corrispondere a consuntivo annuale.

Art. 7 – La presente convenzione ha una durata pari a cinque (5) anni, salvo proroga, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione al soggetto gestore del servizio.

Art. 8 – Nel “*rifugio del cane*” possono essere ospitati, in via prioritaria, i cani randagi provenienti dai comuni convenzionati, garantendo un numero di posti minimo riservati a ciascun comune aderente alla presente convenzione, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata alla presente convenzione.

Art. 9 – Nel caso in cui il “*rifugio del cane*” di Vicenza risultasse impossibilitato a ricevere cani randagi per motivi di sovraffollamento, fatto salvo il minimo di posti riservati e riportati nella Tabella 1, il Comune interessato deve rivolgersi ad altra struttura pubblica e/o privata e non può avanzare eccezione alcuna sia nei confronti del Comune di Vicenza che nei confronti del soggetto gestore del servizio.

Art. 10 – Il Comune convenzionato, attraverso i propri rappresentanti all'uopo nominati e con l'eventuale collaborazione del Servizio Veterinario dell'ULSS 8 “Berica”, potrà eseguire, in accordo con il comune di Vicenza e previa richiesta formale, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon andamento delle attività affidate al soggetto gestore.

Art. 11 – La presente convenzione è registrabile in caso d'uso, a norma dell'art. 5 – comma 2 – del DPR 26.4.1986 n. 131 e s.m.i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) saranno assunte in pari misura dai Comuni sottoscrittori.

Il presente atto è redatto nella forma della scrittura privata autenticata. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al DPR 642/72 e s.m.i.

Fatto, letto, sottoscritto.

Comune di Vicenza _____

Comune di _____